

UNEP - Risposta 10 maggio 2013 - Milano - Attività di deposito alla casa comunale per notificazioni ex art. 140 c.p.c.

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione**

Prot. VI-DOG/413/03-1/2013/CA

Al Presidente della Corte di Appello
MILANO
(Rif. Prot. 2852/UG/2013 dell'8.04.2013)

E. p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA

Oggetto : Ufficio NEP di Milano – Attività di deposito alla casa comunale per notificazioni ex art. 140 c.p.c. – Risposta a quesito.

Con il quesito proposto dal dirigente del locale Ufficio NEP, si chiede di chiarire i seguenti punti:

- 1) se l'attività di deposito alla Casa Comunale ex art. 140 c.p.c. possa essere espletata da Ufficiale giudiziario diverso rispetto a quello che effettua l'accesso presso il destinatario della notifica;
- 2) se per l'attività di cui sopra possa essere attribuita al notificatore la relativa indennità di trasferta per la distanza chilometrica percorsa dalla sede di Via Pace alla Casa comunale di Via Larga (Milano)."

In considerazione delle dimensioni inerenti alla competenza territoriale (cfr. a contrariis nota ministeriale prot. VI-DOG/131/03-1/2012/CA del 18.02.2013) e della relativa complessità organizzativa dell'Ufficio NEP di Milano, parametri entrambi rapportati al numero degli atti quotidianamente affidati per la notificazione a ciascun ufficiale giudiziario, è indubbio che per assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio risulta indispensabile che il deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sia affidato ad un ufficiale giudiziario impiegato esclusivamente per tale servizio, in modo da consentire al personale adibito a ciascuna zona operativa di proseguire regolarmente nella propria attività.

Tale esigenza può comportare che l'atto venga depositato nella casa comunale anche il giorno successivo, vale a dire dopo il rientro in sede dell'ufficiale giudiziario che ha invano tentato la notifica nelle forme di cui agli artt. 138

("Notificazione in mani proprie") e 139 ("Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio") c.p.c..

La conseguenza di tale organizzazione del servizio in questione comporta l'attribuzione dell'indennità di trasferta all'ufficiale giudiziario adibito al deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, quantificando l'importo della predetta indennità per la distanza intercorrente dalla sede dell'Ufficio NEP, relativamente al viaggio di andata e ritorno.

Si prega di portare a conoscenza del contenuto della presente nota il dirigente dell'Ufficio NEP in sede.

Roma, 10 maggio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli